



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA

Cont. 1606/16

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

p e r

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f. n. 96013630767) e M.I.U.R. - 'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza (c.f. n. 80003310762), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. 80008800767 - Fax 0971/411616 - Casella Pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliario

c o n t r o

Castiglione Francesca Antonella, come in atti rappresentata e difesa

o o o o o o o o

La ricorrente ha chiesto, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., voglia

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE - LAVORO
11 NOV. 2016
DEPOSITATO

emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, previa declaratoria di illegittimità della assegnazione della prof.ssa Francesca Antonella Castiglione all'ambito territoriale 0003 - Basilicata, i provvedimenti necessari ed idonei a garantire il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento verso l'ambito 0003 Calabria o quello ad esso più vicino secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità; con vittoria di spese e competenze.

La domanda è inammissibile ed infondata alla stregua delle seguenti considerazioni in

D I R I T T O

I

Necessità di integrare il contraddittorio

In via preliminare si evidenzia che non è stato evocato in giudizio l'AT di Cosenza ove la ricorrente chiede di essere trasferita.

Va rilevato che un giudicato favorevole alla Castiglione potrebbe avere dei riflessi nella sfera giuridica di altri docenti che non sono stati citati in giudizio, nei cui confronti, pertanto, non sarebbe opponibile. In particolare potrebbero essere pregiudicati sia i docenti che la ricorrente asserisce essere stati

trasferiti senza precedenza, sia tutti i partecipanti alla mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Tanto impone la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tali soggetti, a pena di pronunciare una sentenza *inutiliter data* (art.102 c.p.c.)

II

Sulla precedenza ex art. 13, co. V CCNI sui trasferimenti

La prof.ssa Castiglione, assunta nella fase C del piano assunzionale ex L. n. 107/2015, per la classe di concorso A036, lamenta una erroneità nei trasferimenti. Precisamente la stessa afferma che non risulta corretto il suo trasferimento presso l'IIS "G. Peano" di Marsico Nuovo in quanto tale disposizione sarebbe avvenuta senza tener conto della precedenza prevista dal CCNI concernente la mobilità del personale docente e ATA per l'a.s. 2016/2017 siglato l'8.4.2016 (di seguito CCNI sui trasferimenti).

Ritiene la ricorrente che, laddove le fosse stata riconosciuta la precedenza da lei vantata, avrebbe certamente avuto diritto al trasferimento in Calabria. Difatti, afferma la Castiglione che *"la mancata attribuzione della suddetta precedenza ha pregiudicato, inoltre, anche il diritto dell'odierna ricorrente alla scelta della sede con precedenza rispetto ad altri*

docenti ai sensi e per gli effetti di cui alla nota ministeriale".

La suddetta considerazione non risulta fondata.

La ricorrente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha indicato, nell'apposita sezione (pag. 4 della domanda), di usufruire della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 105/92 (nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità). Tale precedenza è stata richiesta dovendo la ricorrente prestare assistenza alla sorella disabile residente nel Comune di Cosenza.

La normativa di riferimento in tema di precedenza per assistenza ai figli/sorelle/fratelli disabili è l'art. 13, co V, del CCNI sui trasferimenti che recita: "... Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela (...).

Il personale scolastico appartenente ad una delle
predette categorie beneficia della precedenza

limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la
provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune ove risulti
domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che
abbia espresso il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti".

Va chiarito subito che scopo di tale norma è
conferire una precedenza nei trasferimenti a vantaggio
dei genitori che devono prestare assistenza al figlio
disabile. Ciò detto, nel caso in cui i genitori siano
deceduti o impossibilitati all'assistenza del figlio
disabile, tale precedenza spetta anche ai fratelli o
sorelle del portatore di handicap, purché comprovino lo
stato di gravità della patologia nonché lo stato di
convivenza con il disabile.

L'Ufficio, nel valutare la domanda di trasferimento
della Castiglione, ha riconosciuto a vantaggio della
ricorrente la precedenza richiesta. Nonostante tale
riconoscimento la ricorrente non ha ottenuto il
trasferimento in provincia di Cosenza.

Del resto, il mero possesso di una precedenza non
determina l'automatico diritto ad ottenere il
trasferimento richiesto, come vuole fare intendere la
Castiglione.

In particolare, l'operatività della precedenza in

questione è assoggettata, oltre ai predetti requisiti soggettivi, anche a limiti di carattere territoriale. Precisamente, nella fase interprovinciale (art. 6 fasi B, C e D), fase cui ha partecipato la ricorrente, la precedenza per assistenza alla sorella disabile poteva trovare riconoscimento solo ed esclusivamente in presenza di posti disponibili negli ambiti territoriali afferenti la provincia di Cosenza, ove risulta domiciliata la sorella disabile.

Quanto sopra è dirimente per comprendere che la pretesa di controparte non è fondata.

Sostiene la Castiglione che se le fosse stata riconosciuta la precedenza di cui si è detto, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento in provincia di Crotone o in provincia di Catanzaro dove, invece, sono stati trasferiti docenti senza alcuna precedenza (Di Napoli, Melito, Iaquina, Perugini). Al riguardo si rileva che i docenti citati dalla Castiglione sono stati trasferiti tutti in ambiti territoriali (Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia) ove non poteva trovare applicazione la precedenza riconosciuta alla Castiglione. Di conseguenza, per gli ambiti territoriali inerenti le province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria la Castiglione concorreva esclusivamente per punteggio. Dai Bollettini dei trasferimenti si evince

che i docenti citati dalla Castiglione vantano tutti un punteggio maggiore rispetto a quello riportato dalla ricorrente. Precisamente Malito vanta 39 punti; De Napoli 40; Iaquina punti 45, Perugini punti 3, mentre la Castiglione vanta solo 18 punti.

Per quanto qui detto è evidente che i docenti indicati dalla Castiglione avevano diritto ad essere trasferiti sugli ambiti afferenti le province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.

Ciò detto va specificato che il ricorso che ci occupa risulta ancor più infondato se si considera che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito Basilicata 03, ossia in una delle sedi dalla stessa richieste nella domanda di mobilità.

Pertanto, il trasferimento presso l'IIS "G. Peano" di Marsico Nuovo, oltre che conforme al dettato normativo, risulta ampiamente satisfattivo di quanto richiesto dalla stessa Castiglione, essendo conforme alla volontà espressa dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

III

Sul periculum in mora

Come detto, parte ricorrente lamenta un pregiudizio imminente e irreparabile, scaturente dalle operazioni di mobilità, senza tuttavia fornirne alcuna prova concreta.

In ricorso la Castiglione non dedica una sola parola in punto di *periculum in mora*, limitandosi ad esperire le proprie difese sulla carenza del *fumus*.

Tanto contrasta con quelli che sono i presupposti per poter azionare un ricorso ex art. 700 cpc; difatti per ottenere siffatta tutela risulta necessaria la sussistenza sia del *fumus* che del *periculum*. A tal fine parte ricorrente deve sempre fornire la prova della sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile la quale non può essere desunta da mere difese articolate in punto di *fumus*.

In maniera puntuale il Tribunale di Potenza con la pronuncia n. 9392/2016 ha ritenuto che "... ad avviso del giudicante, il pregiudizio imminente ed irreparabile deve essere allegato ed adeguatamente provato dalla parte ricorrente che invoca la cautela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., non potendosi desumere dall'astratta potenzialità di un comportamento lesivo: peraltro, è indubbio che la circostanza di svolgere l'attività lavorativa in un luogo diverso da quello di residenza costituisce un indiscutibile disagio per il lavoratore sia in termini economici sia in termini di organizzazione del menage familiare, ma non può costituire tout court il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ."

Fermo restando quanto sopra, per mero scrupolo difensivo, qualora la ricorrente intendesse lamentare un pregiudizio alla propria vita familiare dovuta al fatto di non aver ottenuto il trasferimento nella sede ambita, si richiamano alcune pronunce giurisprudenziali dove il trasferimento in sé e per sé in una sede diversa da quella di residenza non costituisce *tout court* un pregiudizio imminente e irreparabile. Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 669 terdecies cpc dep. in data 26.8.2002, relativa al trasferimento di una dipendente da Roma a Mondovì, ha precisato: "(...) occorre osservare che le circostanze allegare dalla ricorrente a giustificazione dell'esistenza di un grave pregiudizio, non possono ritenersi sufficienti ad integrare il requisito del *periculum in mora* mancando integralmente la prospettazione di un pregiudizio concretamente irrimediabile ed irreparabile.

La ricorrente, infatti, ha giustificato il ricorso alla procedura d'urgenza deducendo di essere residente a Roma fin dalla nascita in appartamento di proprietà, acquistato di recente, di occuparsi dei genitori entrambi residenti a Roma e di avere relazioni affettive e di amicizia stabilmente incardinate a Roma.

La prospettazione delle suddette circostanze non integra sicuramente la sussistenza di un *periculum in*

mora in quanto attiene a normali situazioni esistenziali tipiche ed afferenti ad ogni lavoratore stabilmente impiegato.

In sostanza nessuna delle circostanze dedotte dalla ricorrente è suscettibile di determinare un grave ed irreparabile pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito, ma esclusivamente di creare una situazione di disagio organizzativo connessa ad ogni ipotesi di trasferimento(...).

La insussistenza del periculum in mora esclude la necessità di ogni valutazione in merito alla presenza di un fumus circa la fondatezza del diritto prospettato dalla ricorrente".

Difetta, dunque, anche il periculum.

P.T.M.

Voglia l'adito Giudice rigettare il ricorso in quanto inammissibile (per difetto di integrità del contraddittorio) e comunque palesemente infondato.

Spese vinte.

In via istruttoria si deposita:

- 1) Domanda di trasferimento della Castiglione;
- 2) Bollettino dei trasferimenti AT di Catanzaro;
- 3) Bollettino dei trasferimenti AT di Crotone;
- 4) Bollettino dei trasferimenti AT di Vibo

Valentia;

5) pronuncia n. 9392/2016 del Tribunale di
Potenza.

Potenza, 9.11.2016



Amedeo Speranza,
Avvocato dello Stato